*SINTESI SULLE INVALIDITÁ E ILLECITUDINI DELLE ORDINAZIONI E CONSACRAZIONI IN TEMPO DI SEDE VACANTE PAPALE.*

*NON DICIAMO CHE VOI ABBIATE PERSO LA POTESTÁ DELL'ORDINE, DICIAMO CHE MAI L'AVETE RICEVUTA.*

*Il Papa Innocenzo I il 19 di marzo dell'anno 416, riconobbe soltanto a i Vescovi il diritto di confermare, in virtù dell'abitudine ecclesiastica e dei passaggi citati negli Atti degli Apostoli. Questo decreto è il primo documento pontificio che proibisce ai sacerdoti il ministero della confermazione.*

*Si attribuisce al Papa San Silvestre l'avere riservato ai Vescovi il privilegio di consacrare il crisma e consegnare con esso ai battezzati.*

*Nella sessione VII del Concilio di Trento si insegna che "soltanto il Vescovo è il ministro ORDINARIO della Confermazione", e nella sessione XXIII dello stesso Concilio si anatemizza a coloro che affermano che il potere che ha il Vescovo di confermare è comune ai presbiteri, dichiarando anche che costoro non hanno nessuna potestá per amministrare questo sacramento.*

*San Pio X nella sua Lettera Apostólica "Ex quo" (citata nel canone 782 per il Cardinale Pietro Gasparri), nella quale ci insegna che è "ugualmente inammissibile l'idea di che la confermazione amministrata per qualsiasi sacerdote puó tenersi per valida": "absonum est, validam habendam esse confirmationem a quovis presbytero collatam", giá che il sacerdote possiede il potere di confermare in virtú della sua ordinazione, ma soltanto lo fará validamente con il permesso del Papa, e soltanto gli si é permesso ai Vescovi per decisione di esso, e se un presbitero senza permesso del Papa conferma questo Sacramento sará invalido, tuttavia il Papa puó alzare questa proibizione a gruppi di sacerdoti, o a tutti, o proibirlo com'è proibita ai latini (Canone 782, a eccezione di quello decretato nelle Atte Apostolicae Sedis (38) 1946 pagina 359 ss, e le Atte Apostolicae Sedis (40) 1948 pagina 40 della nuova disciplina imposta da*

*Sua Santità Pio XII), o proibirla e permetterla allo stesso gruppo come fece San Gregorio Magno con i presbiteri sardi, che gli fu proibita per seguire la norma romana e poco dopo decise che era meglio mantenerla. San Gregorio distinse la disciplina della chiesa romana che proibiva confermare ai presbiteri, dall'abitudine vigente nella chiesa calaritana, che concedeva agli stessi questa facoltà.*

*Sua Santitá Benedetto XIV insegna che la validitá dei greci scismatici per confermare (Sacramento) è perché cosí l'hanno deciso il Papa "per Apostolicae Sedis dispensacionem".*

*Lo stesso poteva succedere con il Sacramento dell'Ordine proibito al presbitero, ossia che il presbitero non puó ordinare, a meno che il Papa lo permetta (Canone 951); come per esempio Bonifacio IX nella Bolla Sacrae Religionis dell' 1-II-1400 (DZ - HU 1145) concesse all'Abate di Santa Orsola in Inghilterra, la possibilitá di ordinare diaconi e presbiteri, ordini maggiori, rinnovata poi da Martino V nella Bolla Gerentes ad vos del 6-XI-1427, (DZ - HU 1290). Innocenzo VIII (Bolla Exposcit tuae devotionis del 9-IV-1489, (DZ - HU 1435) concesse al generale dei Cistercensi la capacitá di ordinare sub-diaconi e diaconi.*

*Sua Santitá Innocenzo IV nel suo Apparatus delle Decretali di Gregorio IX pubblicato verso l'anno 1245, dice che il Papa non soltanto puó privare al Vescovo del potere per ordinare e al Sacerdote di consacrare validamente, ma anche di poter privare a qualsiasi persona del potere di battezzare.*

*O come dice il Canone 16 del Concilio di Nicea: "Se qualcuno osasse di sottrarre a uno che appartiene a un'altra e ordinarlo nella sua chiesa senza il consenso del proprio Vescovo dell'altra tra il quale clero era iscritto prima di partire, l'ordinazione dev'essere nulla".*

*E come Sua Santitá Leone XIII lascia chiarito in Apostolicae Curae "Giá che ottenere ordini nulliter significa lo stesso che per atto nullo e senza effetto, ossia invalido, come la stessa parola e il parlare comune richiede. Questo é specialmente chiaro quando la parola è usata nella stessa maniera in referenza alle Ordini come anche in referenza ai "benefici ecclesiastici".*

*"Nulliter enim obtinuisse ordines idem est atque irrito actu nulloque effectu, videlicet invalide, ut ipsa monet eius vocis notatio et consuetudo sermonis; praesertim quum idem pari modo affirmetur de ordinibus quod de beneficiis ecclesiasticis..."*

*Questo dice la Costituzione Apostolica Vacantes Apostolicae Sedis di Sua Santitá il Papa Pio XII, 1945, Atta Apostolicae Sedis 1946 38-65, usando lo stesso linguaggio che la bolla infallibile di Sua Santitá Leone XIII, Apostolicae Curae:*

*"Le Leggi date dai Romani Pontefici non possono essere corrette o cambiate dalla riunione di cardinali della Chiesa Romana [la Sede] trovandosi vacante; neanche si puó togliere o aggiungere niente, NEANCHE PUÓ FARSI DISPENSAZIONE ALCUNA SULLE LEGGI STESSE O QUALCUNA PARTE DI ESSE. Questo é molto evidente nelle Costituzioni Pontificie [su]... l'elezione del Romano Pontefice. MA SE SI PRODUCE O PER CASO SI TENTA QUALCOSA CONTRARIO A QUESTO PRECETTO, LO DICHIARIAMO PER NOSTRA SUPREMA AUTORITÁ NULLO".*
*"Leges a Romanis Pontificibus latae, per coetum Cardinalium Romanae Ecclesiae, ipsa vacante, corrigi, vel immutari nullo modo possunt, nec quicquam eis detrahi sive addi, vel dispensari quomodolibet circa ipsas seu aliquam earum partem. Quod potissimum valet de Constitutionibus pontificiis, ad ordinandum negotium electionis Romani Pontificis latis. Immo si quid contra hoc praescriptum fieri vel attentari forte contigerit, ipsum Suprema Nostra auctoritate nullum et irritum declaramus"*

*[...]*
*" Mentre la sede apostolica è vacante, che il Sacro Collegio Cardinalizio non abbia nessun potere né giurisdizione in ciò che appartiene al Papa in vita… ma che tutto rimanga riservato per il futuro Papa. E cosí decretiamo che qualsiasi potere o giurisdizione che appartiene al Papa in vita (a meno che sia espressamente permesso in questa Nostra Costituzione), la stessa riunione di Cardinali possa avere preso per esercizio, é nulla e senza effetto.*

*"Sedis Apostolicae vacatione durante, Sacrum Collegium Cardinalium in iis, quae ad Pontificem Maximum dum viveret pertinebant, nullam*

*omnino potestatem aut iurisdictionem habeat, neque gratiam, neque iustitiam faciendi, aut factam per Pontificem mortuum executioni demandandi; sed ea omnia futuro Pontifici reservare teneatur. Itaque irritum et inane esse decernimus quidquid potestatis aut iurisdictionis ad Romanum, dum vivit, Pontificem pertinentis (nisi quatenus in hac Nostra Constitutione expresse permittatur) coetus ipse Cardinalium duxerit (eadem vacante Ecclesia) exercendum."*

*[...]“Ordiniamo anche che il Sacro Collegio Cardinalizio non possa disporre delle leggi della Sede Apostolica e della Chiesa Romana nella forma che desideri, neanche potrá tentare di disvirtuare le leggi della stessa, né direttamente né indirettamente attraverso attraverso di una specie di connivenza, o per mezzo del dissimulo di delitti perpetrati contro le stesse leggi, giá sia dopo la morte del Pontefice o in tempo di vacante, [malgrado] possa sembrare che si tenti. Di fatto, vogliamo che debba proteggere e difendere contro lo stesso argomento di tutti gli uomini.*

*"Item praecipimus, ne S. Cardinalium Collegium de iuribus Sedis Apostolicae Romanaeque Ecclesiae quomodolibet disponere valeat, neque in quopiam iuribus eiusdem sive directe detrahere attentet, sive indirecte per conniventiae speciem, seu per dissimulationem facinorum adversus eadem iura, etiam post obitum Pontificis seu vacationis tempore, perpetratorum, attentare videatur; immo volumus ut omnium virium contentione eadem custodire et defendere debeat."*

*[...]"Se qualcuno tentasse il contrario in relazione con queste cose, per qualsiasi autoritá, sapendolo o no, il tentativo é nullo e senza effetto.*

*"Immo si quid contra hoc praescriptum fieri vel attentari forte contigerit, ipsum Suprema Nostra auctoritate nullum et irritum declaramus."*

*[...]Quindi che non si permetta a nessuno debilitare questa pagina della Nostra Costituzione, ordine vincolante, avvertenza, proibizione, precetto e volontá, o che vada contro essa per un’impresa imprudente. Se in piú qualcuno osi tentare questo, che sappia che incorrerá per questo all’ira di Dio Onnipotente e dei benedetti Apostoli Pietro e Paolo."*

*"Nulli ergo hominum liceat .hanc paginam Nostrae constitutionis, ordinationis, abrogationis, mandati, innodationis, admonitionis, inhibitionis, praecepti, voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum."*

*Se Voi dite e assicurate per attiva e per passiva che la Setta Conciliare NON È LA CHIESA CATTOLICA, ed è una setta non cattolica che si è separata dal Cattolicesimo, assolutamente tutti i Vescovi Cattolici, giá siano consacrati valida e lecitamente per Sua Santitá San Pio X, Sua Santitá Benedetto XV, Sua Santitá Pio XI o per Sua Santitá Pio XII che si aderirono alla Setta Conciliare, lasciarono ipso facto di essere Vescovi Cattolici (Canone 188.4, Cum ex Apostolatus Officio) per abbandono pubblico della fede cattolica, perdendo ipso facto i loro incarichi ecclesiastici e la loro giurisdizione, ma non il carattere dell'ordine perché indelebile.*

*D'altro lato, se dicono e assicurano per attiva e per passiva che Sua Santitá Pio XII è l'ultimo vero Papa, che lasció legato nei cieli che il Potere di Giurisdizione soltanto arriva al Vescovo per mezzo del Papa (Mystici Corporis Christi, Ad Sinarum Gentem, Apostolorum Principis Sepulcrum), dice che la disciplina vigente per la consacrazione dei Vescovi cattolici é riservata esclusivamente al Papa e che nessun Vescovo puó procedere a essa senza mandato apostolico certo (Canone 953) e che chi consacra senza permesso del Papa è scomunicato lui e i suoi consacrati (Atta Apostolicae Sedis 43 (1951) 9 di aprile pp 217-218) e sospesi ipso facto (Canone 2370) e dice che nei periodi di interregno (Costituzione Apostolica Vacantis Apostolicae Sedis [Atta Apostolicae Sedis 38 (1946), n. 3, pp. 65-99]) sotto Sua Suprema Autoritá, che è quella di Nostro Signore Gesú Cristo, tutto il potere e giurisdizione del Papa in vita non puó essere usato né esercitato, per il contrario sará nullo e senza effetto, ossia invalido, come disse Sua Santitá Leone XIII nella sua Bolla infallibile Apostolicae Curae del 13 di settembre del 1896, e la disciplina vigente sulle consacrazioni episcopali ricade ed é riservata esclusivamente al Papa in vita (Canone 953), e negli interregni è proibito non sotto illecitudine, ma sotto nullitá, ossia invaliditá, come insegnó Sua Santitá Innocenzo IV nel suo Apparatus*

*Super Quinque Libri Decretali dove dice che il Papa mediante una Costituzione puó proibire che un Vescovo emetta ordini, incluso che battezzi validamente, e dice che i sacramenti conferiti per tali persone non sono validi, in effetto non saranno validi (sic).*

*Et quidem satis bene videntur dicere in eo, quod dicunt, quod possunt facere constitutiones summi Pontifices super praemissis, et eis factis, si constituatur quod non valeant sacramenta a talibus collata, non valebunt.*

*Mi puó lei spiegare come ci puó essere nel suo garage nato nell'anno 1981 dalle mani di un "Arcivescovo" di Bulla Regia, "Arcivescovato" che gli diede Montini nell'anno 1968, e che per arte di magia non gli si applichi il Canone 188.4 né la Cum ex apostolatus officio di Sua Santitá Paolo IV, non si applichino le discipline delle congregazioni episcopali (Canone 953 (Atta Apostolicae Sedis 43 (1951) pp 217-218) e quella degli interregni (Atta Apostolicae Sedis 38 (1946), n. 3, pp. 65-99), per non citare altre illegalitá che giá sono state citate decine di volte, e si ovvia ció che disse Sua Santitá Leone XIII nella sua Bolla infallibile Apostolicae Curae : "Ottenere ordini nulle significa lo stesso che per un atto nullo e senza effetto, cioè invalido, come la stessa parola e il parlare comune richiedono." "Nulliter enim obtinuisse ordines idem est atque irrito actu nulloque effectu, videlicet invalide, ut ipsa monet eius vocis notatio et consuetudo sermonis; praesertim quum idem pari modo affirmetur de ordinibus quod de beneficiis ecclesiasticis..." e lo stesso diciamo di Lefebvre: Puó dirmi com'è possibile che nel suo garage ci siano Vescovi validi, con giurisdizione e cattolici?.*

*Per ció che sappiamo i Sacerdoti non possono consacrare Vescovi, ed é proibito sub poen nullitatis usurpare i poteri e la giurisdizione del Papa durante gli interregni dall'anno 1945 e la disciplina vigente delle consacrazioni episcopali sono riservate esclusivamente al Papa, il lider del suo garage non poté mai essere stato consacrato Vescovo sub poen nullitatis, e molto meno come cattolico, é un presbitero che perse il suo ufficio nel 1965, e nel 1981 credette che un Arcivescovo Montiniano ultramodernista che con anterioritá aveva "consacrato" 5 Vescovi allo scisma VeteroCattolico e a 5 co-nazionali del Palmare di Troya; che*

*perse il suo ufficio nel 1965, come l'Arcivescovo titolare Roncalliano di Sinnada di Frigia, lo "fece" Vescovo Cattolico 23 anni dopo la morte di Sua Santitá Pio XII e 16 anni dopo della Gran Apostasia, e dicono che 64 anni dopo della morte di Sua Santitá Pio XII e 41 anni dopo dell'infamia del suo garage, che dice che i laici mascherati con mitra possono consacrare Vescovi Cattolici e ordinare Sacerdoti Cattolici, voi seguite con la favola chimerica di che sono validi, leciti e che hanno giurisdizione per assolvere i peccati, e sono la Santa Chiesa Cattolica Apostolica e Romana, niente di piú lontano dalla realtá.*

***Voi non soltanto non avete mai ricevuto la potestá di giurisdizione giá che non abbiamo Papa dal 9 ottobre del 1958 "Mystici Corporis Christi", "Ad Sinarum Gentem", "Ad Apostolorum Principis", ma neanche avete ricevuto la potestá dell'ordine sub poen nullitatis in interregno, questo significa invaliditá. (Vacantis Apostolicae Sedis, Apostolicae Curae, Canone 953, AAS 43 (1951) pp 217-218).***

*Per il quale, come poco, le sue ordinazioni sarebbero dubbiose (per alcuni, per altri è ovvio che sono invalide) e al conferire i sacramenti mai é permesso adottare un corso probabile di azione in referenza alla validitá abbandonando il corso piú sicuro; il contrario fu condannato specificamente dal Papa Innocenzo XI nel Decreto del Sant'Uffizio del 2 di marzo dell'anno 1679.*

*Per tutto ció, voi non é che siate illeciti, cioé intrusi, che lo sanno e per questo sempre ricalcano che sono validi per cosí ingannare ai semplici, sono privi di tutta giurisdizione per governare il gregge di Nostro Signore Gesú Cristo, ma anche sono invalidi perché il leader del suo garage mai fu consacrato Vescovo nel 1981 sub poen nullitatis durante l'interregno che dite nel quale ci troviamo, e portano piú di 40 anni dissimulando consacrazioni episcopali e ordinazioni, cosí come sacramenti, etc…etc…*

*Le comunico che se il Canone 188.4 e la Cum ex apostolatus officio non si applica ad un solo soggetto, non si applica a nessuno e lei non puó difendere legalmente la Sede Vacante, e per altro lato se lei difende che*

*la Sede è vacante, lei deve attenersi alla Costituzione Apostolica per gli interregni vigenti, quella dell'anno 1945, e questa é inclusa nelle Atte Apostoliche, nella nº 43, e Sua Santitá Pío X nella sua Costituzione Apostolica Promulgandi del 29 settembre del 1908, lasció detto che tutta promulgazione delle leggi ecclesiastiche generali si realizza esclusivamente mediante l'inserzione della legge nella pubblicazione ufficiale della Santa Sede, "Atta Apostolicae Sedis", e che codeste leggi entrano in vigenza e sono vincolanti per tutti i membri della Santa Chiesa Cattolica, Apostolica e Romana, cosa che lei e il suo garage non fanno, fatto che ci porta a domandarci se voi siete membri, che rimane evidente che no, giá che si sono inventati una nuova disciplina per funzionare come un nuovo Magistero, come se potessero, che non possono, eccettuando l'inganno.*

*Se Lei dice che é cattolico, deve la sua obbedienza a Sua Santitá Pio XII e non agli intrusi.*

*"Quando un cattolico coopera nello scisma con la sua condotta, è impossibile che non assenta per questo stesso fatto al peccato di scisma, e che non riconosca e tratti all'intruso come un sacerdote legittimo".*

*26 di Settembre dell'anno 1791, Sua Santità Pio VI.*

*Perché se Voi potete saltare tutto ciò che desiderano, puó saltarlo chi sia, come occorre in questi tempi della anomia, evidentemente anche saltano fuori dall'Arca di Salvazione.*

*"Dato che non tutti i peccati, anche gravi, separano per la sua stessa natura all'uomo dal Corpo della Chiesa, come lo fa il scisma, l'eresia e l'apostasia".*

*Mystici Corporis Christi del 29 di giugno dell'anno 1943, Sua Santitá Pío XII.*

*Per concludere, ricordiamo a Sua Santitá Benedetto XIV nell'anno 1757:*

*"Consideriamo superfluo dimostrare con molte parole quanto grave e orrendo crimine commettono coloro che, non investito dall'ordine sacerdotale, osi celebrare il sacrificio della Messa, giá che le ragioni per le quali si considera giustamente un crimine questo sacrilegio che deve essere detestato e castigato con una rigorosa applicazione di sanzioni".*